

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FAMILIARE
"LE QUERCE DI MAMRE"

ART.1

"Le Querce di Mamre" è una libera associazione familiare a carattere solidaristico e senza alcuna finalità di lucro, con sede nel comune di Casalecchio di Reno, via Marconi n. 74.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART.2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità solidaristiche.

L'Associazione raggruppa coloro che considerano la famiglia una comunità di vita, costituita a norma dell'art. 29 della Costituzione o comunque formata da persone legate da vincoli di parentela, di affinità o di adozione, nella quale si realizza in modo prioritario la formazione e la promozione umana e sociale delle persone.

L'Associazione considera pertanto la famiglia come soggetto cui vanno riconosciuti specifici diritti di cittadinanza.

L'Associazione intende promuovere nella vita, nella cultura, negli ordinamenti e nella legislazione l'idea della famiglia come comunità di vita a rilevanza sociale secondo l'ispirazione cristiana.

L'Associazione opera sul territorio regionale in stretta collaborazione con il Circolo M.C.L..

ART.3

Scopi dell'Associazione sono quindi:

- a) sostenere, tramite adeguate iniziative e servizi, le famiglie ed i loro membri nella loro vita quotidiana, in particolare nei loro compiti educativi e di cura dei membri;
- b) studiare i problemi sociali dal punto di vista delle famiglie, ricercandone adeguate soluzioni;
- c) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e della comunità locale e di ogni altro organismo;
- d) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie;
- e) effettuare l'assistenza sociale delle famiglie e promuoverne quella previdenziale;
- f) collaborare con gli Enti Pubblici e privati ad iniziative e servizi di sostegno e promozione delle famiglie e dei loro membri;

g) promuovere, organizzare e gestire ogni iniziativa di carattere culturale, formativo, ricreativo, assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, etc. che risponda alle aspirazioni e alle esigenze delle famiglie e dei loro membri.

h) Collaborare con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per promuovere iniziative e servizi a sostegno del "ben-essere" a scuola e atti a prevenire e superare momenti di disagio.

ART. 4

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo tre, l'Associazione potrà promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente corsi formativi, convegni e incontri culturali, pubblicazioni, gite e soggiorni, acquisti collettivi di generi vari e alimentari, feste popolari, e ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione potrà stipulare anche apposite convenzioni con Enti pubblici o privati, istituti scolastici e aderire ad associazioni di secondo livello.

Per il perseguimento dei sopra richiamati fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e solo in caso di particolare necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici o privati ed istituti scolastici che accettino i principi, gli scopi e le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento.

Il numero degli aderenti è illimitato.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro che intendono fare parte dell' Associazione devono farne domanda scritta sull'apposito modulo, per i soci minori di età la richiesta di adesione deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà parentale

Le richieste di coloro che vogliono aderire all'Associazione sono poi sottoposte all'insindacabile giudizio del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza nell'accogliere la richiesta rilascia la tessera con conseguente iscrizione ad associato.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale e al pagamento dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi deliberati dal Consiglio di Presidenza.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di associato può essere perduta per dimissione volontaria o per espulsione.

L'espulsione viene pronunciata dal Consiglio di Presidenza, quando l'attività o la condotta degli associati sia incompatibile con gli scopi e i principi del presente Statuto o con le norme dell'eventuale Regolamento o per inosservanza dei medesimi o ancora per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione .

L'espulsione è comunicata all'associato mediante lettera raccomandata, il quale entro quindici giorni può ricorrere per iscritto all'Assemblea, che deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote assicurative versate.

Si considera dimissionario l'associato che non provveda a rinnovare l'adesione annuale col pagamento della quota associativa entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale

ART.6

Gli associati sono obbligati:

ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

a versare la quota associativa nei termini e forme previste. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli associati hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

a partecipare all'assemblea.

ART.7

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Collegio dei sindaci

Essi durano in carica tre anni.

ART.8

L'Assemblea degli associati viene convocata annualmente per esaminare la relazione del Consiglio di Presidenza sull'attività svolta, approvare il bilancio consuntivo annuale, redigere il bilancio preventivo e delineare l'impostazione generale dell'azione dell'Associazione.

L'assemblea viene inoltre convocata per il rinnovo delle cariche sociali, per l'adozione dell'eventuale Regolamento e ogni volta che lo richiedano il Consiglio di Presidenza o un terzo degli associati con diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato agli associati almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea, si provvederà anche all'affissione in sede e alla comunicazione tramite e-mail.

Le deliberazioni vengono sempre prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano iscritti all'Associazione almeno dall'anno solare precedente a quello in cui si esercita il diritto di voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

Ciascun associato non può rappresentare in Assemblea più di un associato.

ART.9

Il Consiglio di Presidenza è composto, salva diversa decisione dell'Assemblea, di cinque membri, se l'Associazione ha meno di cento iscritti, di sette membri se l'Associazione ha da cento a duecento iscritti e di nove membri se ha più di duecento iscritti.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti: il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e il tesoriere. Esso risponde del suo operato all'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e ne firma tutti gli atti, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Presidenza. In caso di sua assenza o d'impedimento è sostituito dal Vicepresidente in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di presidenza, redige i verbali delle riunioni, attiene alla corrispondenza; il tesoriere cura l'amministrazione della associazione e si incarica della tenuta della documentazione e dei libri sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente o del Consiglio di presidenza.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri provvedono a sostituirli. Tali sostituzioni dovranno poi essere ratificate dall'Assemblea ordinaria.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti devono convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio investito dei più ampi poteri per la gestione associativa, promuove l'attività dell'Associazione, predispose il Bilancio consuntivo annuale, fissa la quota associativa annuale, decide su eventuali contributi supplementari e sul pagamento di corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi, rispondendo del suo operato all'Assemblea degli associati .

Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può decidere all'unanimità dell'adesione ad associazioni di secondo livello, in caso contrario la decisione spetta all'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Il Consiglio può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri. In quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

É previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, con conseguente nomina di commissari straordinari, in caso di gravi violazioni dello Statuto.

Competente a decretare lo scioglimento del Consiglio di Presidenza è l'Assemblea degli associati col voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

ART. 10

Il Collegio dei sindaci, organo facoltativo, laddove e se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio.

ART. 11

Per compiere atti che comportino responsabilità finanziarie dell'Associazione o che comunque incidano sulla sua sfera patrimoniale é richiesta una deliberazione del Consiglio di Presidenza.

L'Associazione é finanziariamente e patrimonialmente autonoma.

ART. 12

Possono accedere alle cariche sociali solo associati che abbiano la maggiore età e siano iscritti almeno da diciotto mesi. Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

ART. 13

Il patrimonio dell'Associazione é costituito dalle quote e contributi degli associati, dai contributi di Istituzioni e di Enti pubblici o privati, da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie, da eventuali legati e donazioni, da beni mobili ed immobili, da ogni altra entrata accettata dal Consiglio di Presidenza e consentita dalla Legge.

Il fondo comune costituito dalle risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci durante la vita dell'associazione ed in caso di scioglimento, cessazione e estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette e l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste.

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di presidenza il bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 14

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento il patrimonio netto risultante sarà devoluto al circolo M.C.L. di Casalecchio di Reno "G. Lercaro"., fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.15

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria, convocata tramite lettera, con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

La revisione deve essere richiesta dalla maggioranza degli associati o dai due terzi dei membri del Consiglio di Presidenza.

ART.16

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre forme di legge vigente in materia di associazionismo.